



## › Normativa MIFID



# Indice

<b>Sezione 1 &gt; Documento Informativo</b>	<b>5</b>
<b>A Informazioni su fineco e sui servizi di investimento prestati tramite il conto Logos</b>	<b>5</b>
A.1 Dati societari della Banca	5
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca	5
A.3 Reclami	6
A.4 Servizi di investimento offerti tramite il Conto Logos	6
A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta	6
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia	7
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse	7
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini	7
<b>B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela</b>	<b>7</b>
B.1 Informazioni sul deposito	7
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione	7
<b>C Classificazione della Clientela</b>	<b>8</b>
C.1 Informazioni riguardanti la classificazione e conseguente livello di tutela	8
C.2 Classificazione iniziale	8
C.3 Modifica della classificazione	8
<b>D Informazioni sugli strumenti finanziari</b>	<b>9</b>
D.1 Titoli rappresentativi di capitale di rischio	9
D.1.2 Titoli di debito	9
D.1.2.1 Titoli di Stato	10
D.1.2.2 Titoli sovranzionali	10
D.1.2.3 Obbligazioni societarie (corporate bond)	10
D.1.2.4 Covered bond (o obbligazioni garantite)	11
D.1.3 Strumenti finanziari derivati	11
D.1.3.1 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"	11
D.1.3.2 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"	13
D.2. Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela con riferimento agli strumenti negoziabili con il Conto Logos	15
D3 Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari	15
D3.1 Principali rischi	16
<b>E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi</b>	<b>17</b>
<b>F Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziaria e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela.</b>	<b>17</b>
<b>Sezione 2 &gt; Execution Policy</b>	<b>22</b>
<b>1 Premessa</b>	<b>22</b>
<b>2 Modalità di esecuzione degli ordini relativi a CFD negoziabili con il Conto Logos</b>	<b>22</b>
<b>Sezione 3 &gt; Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse</b>	<b>23</b>



Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "Documento") è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari) ed rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche "Banca" o "Fineco") che intendono avvalersi dei servizi prestati con il Conto Logos. Le informazioni sugli altri servizi/prodotti offerti da Fineco diversi dal Conto Logos sono riportate nel documento denominato "Normativa Mifid" pubblicata sul sito [www.fineco.it](http://www.fineco.it) e al quale si rinvia.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com)

La Banca porta a conoscenza di Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.

Altre informazioni di carattere operativo sui prodotti offerti e sulle modalità di utilizzo dei servizi sono disponibili nella sezione "help" dell'area riservata del sito [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com).

### Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati con il Conto Logos;
- B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela;
- C) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela;
- D) Informazioni sugli strumenti finanziari trattati tramite il Conto Logos e sui rischi connessi;
- E) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi prestati tramite il Conto Logos;
- F) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela tramite il Conto Logos.

### Definizioni

Conto Logos: contratto avente ad oggetto i servizi di Conto Corrente in euro, deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, nonché i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari.

## A Informazioni su Fineco e sui servizi di investimento prestati tramite il Conto Logos

### A.1 Dati societari della Banca

Denominazione Sociale: FinecoBank SpA

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale: Milano, Piazza Durante, 11

Direzione Generale: Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre 16

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159 Cod.ABI 03015.5.

La Banca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia<sup>1</sup> ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) e appartiene al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 02008.1 (di seguito, anche, il "Gruppo"). La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 00184 Roma) alla prestazione dei servizi d'investimento (autorizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).

### A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest'ultima comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra Fineco e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.

Fineco è una banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia, mediante offerta fuori sede, attraverso una rete di promotori finanziari che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di denaro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la Clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa); per questo i clienti, all'apertura del rapporto, devono prestare il proprio consenso all'utilizzo di tali mezzi di

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha sede legale in Roma, Via Nazionale 91 - cap 00181 - tel +39 06 47921

comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro possibilità di accesso regolare ad internet.

Per quanto riguarda il Contratto Logos, i servizi sono prestati esclusivamente tramite tecniche di comunicazione a distanza mediante internet e canali mobile. Con particolare riguardo alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni del Cliente, si precisa che gli ordini dei clienti relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca soltanto tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com) per le connessioni a mezzo rete (GSM) o attraverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere, tempo per tempo disponibili.

Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.

Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell'ordine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell'ordine scelto dal Cliente.

Ogni altra diversa comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: [support@logostrading.com](mailto:support@logostrading.com)

Sono inoltre a disposizione della Clientela:

- il **Servizio Clienti** che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari: **numero Gratuito 800-56.46.71**, o +39 02.2899.2899 per chiamate da cellulare e dall'estero;

**servizio automatico informativo Documento Informativo**

365 giorni all'anno dalle ore 08:00 alle ore 22:00 **servizio con operatore**

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00

- per coloro che non sono ancora Clienti della Banca è attivo il **Numero Gratuito 800.56.46.70** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

### A.3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Durante, 11 – 20131 (MI), fax n. 02.303482643, [reclami@fineco.it](mailto:reclami@fineco.it). I reclami sono trattati dall'Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude, di regola, nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per i quali è previsto il termine massimo di 30 giorni. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con

lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l'inoltro del reclamo. Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo al "Conto Logos".

### A.4 Servizi di investimento offerti tramite il Conto Logos

Fineco con riferimento al Conto Logos presta i seguenti servizi di investimento:

**Esecuzione di ordini per conto dei clienti (anche mediante negoziazione per conto proprio):** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. [La Banca con riferimento agli strumenti finanziari negoziabili con il conto Logos \(CFD\) svolge attività di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei Clienti nell'esecuzione dei loro ordini.](#)

- **Raccolta e trasmissione di ordini:** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di esecuzione dell'ordine.
- I servizi di **Esecuzione di ordini per conto dei clienti**, e **Raccolta e trasmissione di ordini** sono nel seguito definiti come "Esecuzione".

### A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La banca:

- rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della

Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

- A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
- rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
- Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano. L'invio della documentazione indicata nei punti precedenti può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentati, e comunque con modalità tecniche da consentire ai clienti di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

#### **A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia**

**La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000 euro.

**La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia** di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

#### **A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse**

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse" che costituisce un allegato al presente documento e

che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com).

Le informazioni sui potenziali conflitti di interesse relativi agli strumenti negoziabili con il Conto Logos sono riportate nelle Schede Prodotto riferite ai singoli strumenti negoziabili.

#### **A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini**

La descrizione delle modalità adottate dalla Banca per il trattamento degli ordini relativi agli strumenti negoziabili con il Conto Logos è riportata nel documento "Execution Policy" che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai Clienti in allegato al Contratto e reso disponibile sul sito [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com).

## **B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela**

#### **B.1 Informazioni sul deposito**

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca non è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari dei clienti negoziabili con il Conto Logos. Gli strumenti finanziari dei clienti saranno depositati su conti intestati ai clienti medesimi e saranno sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

#### **B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione**

##### **PRIVILEGIO LEGALE:**

il Contratto con il Cliente prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;
- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

##### **COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:**

Il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché

intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.

## C Classificazione della Clientela

### C.1 Informazioni riguardanti la classificazione e conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

**I clienti professionali** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
- b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
- c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (c.d. **professionali a richiesta**).

Le **controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmisione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

**I clienti al dettaglio (detti anche Clienti "retail")** sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali.

**Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in stru-**

**menti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).**

### C.2 Classificazione iniziale

La Banca, in occasione dell'invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela di Fineco che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest'ultima lo classifichi come tale.

### C.3 Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della banca che su iniziativa del Cliente. Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet [www.logotrading.com](http://www.logotrading.com) nell'area riservata alla classificazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) possedere un portafoglio di strumenti finanziari il cui valore superi 500.000 euro (non sono a tal fine considerati eventuali depositi di contante);
- 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o in capo alla persona giuridica medesima.

Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valutazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente.

Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

## D Informazioni sugli strumenti finanziari

Nel presente paragrafo sarà fornita una descrizione degli strumenti finanziari derivati con particolare riferimento agli strumenti negoziabili con il Conto Logos. Inoltre, poiché l'andamento degli strumenti negoziabili con il Conto Logos è direttamente collegato a quello degli strumenti sottostanti, nel presente paragrafo saranno descritte anche le tipologie di strumenti finanziari che possono costituire il sottostante degli strumenti negoziabili con il Conto Logos di seguito elencati. Le tipologie di strumenti finanziari sopra richiamate saranno descritte nel seguente ordine:

- Titoli rappresentativi del capitale di rischio;
- Titoli di debito;
- Strumenti finanziari derivati.

### D1.1 Titoli rappresentativi di capitale di rischio

Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti. Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si distinguono, ad esempio, in:

- **ordinarie:** tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
- di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
- privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere

assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).

- b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il **rischio di prezzo** e il **rischio di insolvenza dell'emittente** (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.2 Titoli di debito

Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento.

Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:

- il **tasso di interesse nominale**, che può essere:
- **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
- **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
- **misto**, ovvero sia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola o zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però an-

che dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).

### D1.2.1 Titoli di Stato

I **titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon. In **Italia**, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti. **Buoni ordinari del tesoro (BOT)**: titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi. **Certificati di credito del tesoro (CCT)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

**Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

**Certificati del tesoro zero coupon (CTZ)**: titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.

**Buoni del tesoro poliennali (BTP)**: titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.

Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento dei livelli dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.2.2 Titoli sovranazionali

I **titoli sovranazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto

(per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.2.3 Obbligazioni societarie (corporate bond)

**Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:**

**a) obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:

- **ordinarie** (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;

- **obbligazioni strutturate**, sono obbligazioni scomponibili in un'obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un'eventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all'andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).

- **obbligazioni convertibili**, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.

**b) obbligazioni subordinate**, che in caso di liquidazione dell'emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore.

In particolare, qualora l'emittente sia una società bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:

- obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**"; - obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**"; - obbligazioni subordinate "**TIER III**".

Si riepilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**" sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:

- subordinano il rimborso a scadenza delle obbligazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;

- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);

- prevedono la possibilità per l'emittente di utilizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all'emittente di continuare l'attività. Le obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**" sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le obbligazioni subordinate "**TIER II**" possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Le obbligazioni subordinate "**TIER III**" sono obbligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente (cfr. paragrafo **D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio**).

Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione. Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo **D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"**).

#### **D1.2.4 Covered bond (o obbligazioni garantite).**

Il **Covered bond** è un'obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti,

ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo **D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"**).

#### **D1.3 Strumenti finanziari derivati**

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Trading sul sito [www.logostrading.com](http://www.logostrading.com).

#### **D1.3.1 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"**

Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).

Il **warrant** è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **ETC** sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività oggetto dell'investimento oppure al valore di indici o panieri

relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.

Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.

Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.

Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

In sintesi, gli ETC:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

**Gli strumenti derivati cartolarizzati** possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali.

Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.

Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.

Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.

I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo

differenziale positivo.

I **certificate** sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I certificate con leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.

Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a capitale non protetto e strumenti a leva.

I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati "Investment Certificate" (senza effetto leva).

I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati "Leverage Certificate" (con effetto leva).

#### **1) Certificate a capitale protetto/garantito**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).

#### **2) Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti.

#### **3) Certificate a capitale non protetto/garantito**

Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto.

#### **4) Certificate a Leva**

Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di mol-

tiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.

### D1.3.2 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"

**Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.**

**I derivati regolamentati** sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d'opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**I derivati OTC** sono negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati (sia regolamentati sia OTC) sono le seguenti:

- copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,

- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni

Nel seguito si illustrano, altresì, le caratteristiche dei Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in quanto strumenti derivati OTC che costituiscono oggetto delle operazioni concluse sulla piattaforma Logos.

### Contratti a termine (forward e futures)

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.

I contratti **future** si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto future

assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria. La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:

- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.

Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.

Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.

Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.

È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.

Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale (detto an-

che margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.

## Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.

Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.

Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:

- il sottostante. Esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga long position), men-

tre il venditore apre una posizione corta (short position).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.

### **Contratti Finanziari Differenziali (CFD)**

Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il

suo valore è direttamente collegato a quello dell'attività sottostante e ne segue quindi l'esatto andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell'apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante. Tali strumenti sono negoziati OTC.

Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).

Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versamento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commisurato all'intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.

La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli effetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l'intero controvalore dello strumento. Il CFD ha, quindi, finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine. Il prodotto CFD Logos è una tipologia di strumento negoziabile esclusivamente in intra-day con margine garantito. La liquidazione delle posizioni è garantita direttamente dalla banca.

### **D2 Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela con riferimento agli strumenti negoziabili con il Conto Logos**

FinecoBank è internalizzatore sistematico degli strumenti negoziati con il Conto Logos. Si rappresenta che gli internalizzatori sistematici costituiscono dei sistemi di negoziazione - alternativi ai mercati regolamentati - di tipo bilaterale in contropartita diretta dell'intermediario con il Cliente, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati. Per avviare l'attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunicati alla Consob una serie di informazioni relative all'attività di internalizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti regole di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione.

### **D3 Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari**

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla Clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale

grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

### D3.1 Principali rischi

#### Rischio di mercato

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

1. **Rischio di prezzo:** è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sovrappone il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.

2. **Rischio di interesse:** riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima di della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.

3. **Rischio di cambio:** si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.

4. **Rischio di variazione della volatilità** (dei prezzi, dei

tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.

5. **Rischio di liquidità:** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l'emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell'emissione. L'eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.

Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sempreché gli stessi siano negoziabili).

Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).

#### Rischio di credito

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

1. **Rischio di spread di credito o spread creditizio:** contribuisce alla formazione del rischio di mercato per

gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell'emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparati vo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.

- 2. Rischio di insolvenza dell'emittente/rischio controparte:** è il rischio che l'emittente dello strumento finanziario/controparte dell'operazione non sia in grado in futuro, alle date stabilite, di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale), nel caso di contratti derivati OTC, al regolamento del differenziale.
- 3. Rischio sovrano:** ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causad, di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
- 4. Rischio di subordinazione:** in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente, l'investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque saranno rimborsate rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.

## **E Informazioni su costi e oneri connessi alle prestazioni dei servizi**

Si rimanda ai singoli Fogli Informativi a disposizione della clientela sul sito della banca ed alla disciplina

delle condizioni economiche pattuita prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi. È possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento che possono essere prestati con il Conto Logos, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

## **F Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziaria e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela.**

### **SEZIONE IIE)**

**Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari:**

#### **2 Operazioni non appropriate**

- La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

#### **3 Conflitti di interesse**

- La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art.10.3, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi

previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

3. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

#### **4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse**

1. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art.2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 3, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
2. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

#### **7 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli**

1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni

aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.

6. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal contratto stesso.

#### **8 Incentivi**

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
  - b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

#### **SEZIONE IIF)**

#### **Norme che regolano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati:**

##### **Art. 8. - Ordini, istruzioni e conferme**

1. Gli ordini possono essere impartiti dal Cliente esclusivamente via Internet o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca dovesse rendere disponibili, con le modalità e nell'ambito degli orari indicati dalla Banca nell' Area Riservata, ovvero, ove presenti, nelle Norme Operative.  
In caso di temporanea indisponibilità di tali canali è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. È fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'Area Riservata e o nelle eventuali Norme Operative con riferimento a specifici Strumenti Finanziari Derivati.
2. Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un codice numerico. L'attestazione

dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il Cliente può ottenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal Cliente vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca. Per ogni ordine eseguito, il Cliente ha la possibilità di visualizzare in via telematica e stampare la relativa nota informativa. Per la trasmissione degli ordini pervia telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito Internet della medesima.

Con riferimento a ciascun Contratto, l'ordine del Cliente si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla Banca in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo Strumento Finanziario. Gli ordini una volta conferiti dal Cliente possono essere revocati dal Cliente stesso solo se non ancora eseguiti dalla Banca.

3. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Bancaper il conferimento degli ordini e la conclusione dei Contratti, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
4. LA Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi derivanti dalle Condizioni Contrattuali
5. Il Cliente deve fornire i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 5 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
6. Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei Contratti.
7. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della Banca e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
8. Il Cliente dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del Cliente e non su sollecitazione della Banca la quale, con riferimento ai CFD Logos e alle operatività oggetto delle Condizioni Contrattuali, non presta alcuna attività di consulenza in materia di investimenti ex art. 1 comma 5-septies del Decreto.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella precedente Sezione IIE in materia di operazioni non appropriate, ove la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il Cliente intenda comunque dar corso all'operazione, la Banca la eseguirà solo in base ad apposita confer-

ma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 8.

10. Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine e/o di non concludere il Contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente nella stessa forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.
11. La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 5 Giorni Lavorativi dalla data dell'ordine, salvo:
  - (i) correzione da parte della Banca entro 5 Giorni Lavorativi dall'invio;
  - (ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente.
13. Il Cliente prende atto che ad ogni Posizione aperta su Strumenti Finanziari Derivati Marginati della tipologia CFD Logos (come descritti all'articolo 9 che segue) è associato automaticamente un ordine di Stop Loss (cd. Stop Loss Garantito) di chiusura della Posizione. Se sulla Posizione matura una perdita pari al valore del Margine impiegato dal Cliente, la Banca chiude la Posizione con uno Stop Loss automatico. Il prezzo di Stop Loss, che viene calcolato al momento dell'apertura della Posizione, è garantito dalla Banca. La massima perdita, quindi, che il Cliente potrà subire è quindi pari al valore del Margine.
14. Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici Strumenti Finanziari Derivati (così come previsto nell'Area Riservata ovvero nelle eventuali Norme Operative) tutte le posizioni relative a Strumenti Finanziari Derivati Marginati ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla Banca mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L'orario (o l'intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni Strumento Finanziario Derivato Marginato. La Banca pubblica tale orario (o intervallo orario) nell'Area Riservata dedicata a ciascun Strumento Finanziario Derivato Marginato.
15. La Banca può determinare limiti alla posizione massima che un Cliente può detenere su un singolo Strumento Finanziario Derivato, nonché, più in generale, dell'esposizione complessiva del Cliente per l'operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell'area del sito dedicata agli Strumenti Finanziari Derivati e/o nelle relative Schede Prodotto.

#### **Art. 9. - Contratti finanziari differenziali**

1. I CFD sono Strumenti Finanziari Derivati Marginati,

- a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo registrato su un determinato Sottostante, tra la data di sottoscrizione del Contratto e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del Sottostante.
2. Il Sottostante può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro strumento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al Sottostante realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
  3. Nell'ambito delle diverse tipologie di CFD, l'offerta della Banca è limitata ai cd. CFD Logos. Nella relativa Scheda Prodotto pubblicata nell'Area Riservata del Sito sono riportate le caratteristiche di tale tipologia di CFD e liste di Sottostanti che il Cliente potrà proporre ai fini della conclusione dei Contratti
  4. Tali Contratti sono conclusi dalla Banca in contropartita diretta con il Cliente, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima Banca prestato.
  5. I CFD Logos sono negoziati dalla Banca solo *over the counter* (OTC), ovvero fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione.
  6. Per ciascuna proposta di Contratto, dovranno essere indicati:
    - il segno dell'operazione (acquisto o vendita);
    - la tipologia di proposta (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
    - numero di lotti e/o importo nozionale del Contratto che dovranno essere ricompresi tra i limiti minimi e massimi previsti nella relativa Scheda Prodotto;
    - il Sottostante ;
    - il mercato di riferimento del Sottostante
    - il Margine (non inferiore alla percentuale prefissata dalla Banca) ;
    - la modalità di chiusura delle operazioni *Intraday*;
    - la durata del Contratto, intesa come la durata massima dello strumento finanziario, così come definita dalla Banca e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel Sito;
    - la soglia di Stop Loss.Tale proposta potrà essere presentata dal Cliente secondo le modalità previste dall'articolo 8 che precede, tramite Internet, ovvero nel caso di disposizione di chiusura di un Contratto aperto in precedenza, anche tramite Call-Center.
  7. In caso di accettazione del Contratto, la Banca rilascerà al Cliente un'attestazione – trasmessa per via telematica – recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del Contratto.
  8. Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in CFD Logos si rinvia alla relativa Scheda Prodotto e alle pertinenti Norme Operative.
  9. La Banca mette a disposizione del Cliente nell'Area Riservata i, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di *pricing* che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con

le prevalenti condizioni di mercato.

10. Il mark up applicato dalla Banca ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante, costituisce la componente del prezzo dello strumento finanziario destinato alla copertura dei costi collegati all'attività in CFD e alla remunerazione delle attività svolte dalla Banca in relazione agli stessi. Poiché tale mark up può essere variato discrezionalmente dalla Banca in qualsiasi momento, seppur entro i limiti massimi stabiliti contrattualmente con il Cliente e comunque con comunicazione della misura concretamente applicata alla singola operazione prima del suo compimento, si ravvisa una situazione di "interesse" della Banca potenzialmente in conflitto con quello del Cliente.

#### **Art. 10. - Limitazione di responsabilità**

1. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti.

Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso.
2. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.
3. È espressamente esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali pregiudizi, che derivino al Cliente dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovuta a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della Banca, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.
4. Nei casi, di cui al comma precedente, la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
5. Qualora si verificano errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell'ambito del Servizio, dei tassi di cambio, in relazione ad una o più operazioni concluse dal Cliente, la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato,

---

e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il Cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto.

#### **Art. 11. - Inadempimento**

1. Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:

(i) il Cliente non proceda a versare quanto dovuto in base alle Condizioni Contrattuali, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall'intermediario incaricato, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla Banca;

(ii) il Cliente non proceda a consegnare tempestivamente gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione;

(iii) mancata integrazione da parte del Cliente del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla Banca;

(iv) il Cliente operi cessioni di beni ai creditori ex artt. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza; in tali casi la Banca avrà il diritto di intraprendere

qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al Cliente:

(a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei Contratti in essere del Cliente;

(b) acquistare o vendere per conto del Cliente, nel caso che il Contratto lo preveda, lo Strumento Finanziario sottostante il Contratto in essere;

(c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna dello Strumento Finanziario sottostante scelto dalla Banca, qualora il Contratto lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;

(d) compensare con qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali Margini e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.

2. La Banca è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la Banca debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini depositati dal Cliente presso la Banca, il Cliente sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della Banca.

3. Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

## 1 Premessa

---

Secondo la vigente normativa italiana, gli intermediari devono adottare una “strategia di esecuzione degli ordini” (di seguito, anche “Execution Policy”) per ottenere il miglior risultato possibile (di seguito, anche “Best Execution”) per i loro clienti. L’individuazione di una Sede di Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Sede” o “Mercato”) quale “migliore” non rappresenta peraltro garanzia di ottenimento del miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine eseguito ma per la generalità degli ordini trattati.

La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L’intermediario deve applicare l’Execution Policy adottata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamente richiesto di essere trattate quali clienti professionali.

La presente Execution Policy costituisce parte integrante delle condizioni generali del Conto Logos. Secondo la vigente normativa italiana, l’Execution Policy include, con riferimento ad ogni categoria di strumenti finanziari, informazioni sulle Sedi di Esecuzione sulle quali l’intermediario eseguirà gli ordini dei clienti e sui criteri di selezione delle Sedi prescelte.

Tali Sedi sono quelle che consentono alla Banca di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l’obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca dovrà applicare, ad ogni ordine, la sua Execution

Policy al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia di esecuzione dichiarata. In tal senso è necessario e sufficiente il fatto che l’utilizzo della procedura stabilita nell’Execution Policy determini, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.

## 2 Modalità di esecuzione degli ordini relativi a CFD negoziabili con il Conto Logos

---

Ogni contratto relativo a strumenti derivati CFD negoziabili con il Conto Logos viene eseguito in contropartita diretta tra il Cliente e la Banca che agisce come internalizzatore sistematico. La Banca garantisce che le condizioni applicate siano in linea con le prevalenti condizioni di mercato. Con riferimento ai CFD (Contratti finanziari differenziali di cui all’art. 1, comma 2, lettera i) del TUF), la Banca, dalla data di avvio dell’operatività su tali strumenti, nell’apposita sezione dell’area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione del cliente le proprie quotazioni.

Nel calcolo dei prezzi lettera/denaro dei CFD vengono utilizzati i prezzi di mercato del prodotto di riferimento sottostante a cui l’operazione si riferisce. Al prezzo del sottostante la banca applica un mark up che è pari al massimo allo 0,19% per lato e può cambiare momento per momento. La misura esatta del mark up applicato è aggiornata in tempo reale durante gli orari di apertura del servizio e pubblicata nella sezione della piattaforma dedicata all’inserimento delle proposte. Qualora la trattazione del sottostante sul mercato di riferimento venga sospesa anche le quotazioni della Banca sono sospese.

In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MiFID), UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), Capogruppo del Gruppo UniCredit (il "Gruppo"):

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interesse.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in esemplare dal Gruppo.

1. Il Gruppo UniCredit svolge a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela. Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle diverse Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di investment banking (es: collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito) e all'attività di asset management (es: gestione su base individuale di portafogli, gestione collettiva del risparmio) – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di FinecoBank Spa, e quelli della clientela. In particolare, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.
2. Al fine di mitigare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state definite adeguate misure organizzative. In via preliminare, si evidenzia che la Capogruppo ha adottato un modello organizzativo basato su una struttura Divisionale che comprende, tra l'altro, le Divisioni di Business focalizzate su uno specifico segmento di clientela (Divisioni Retail, Corporate e Private Banking) ovvero su "fabbriche di prodotto" (Divisione Markets & Investment Banking e Divisione Asset Management). Ciascuna delle banche e società appartenenti al Gruppo è stata dunque dedicata ad uno specifico segmento di clientela ovvero "divisionalizzata" sulla base dei medesimi criteri adottati dalla Capogruppo. Ogni Divisione di Business è retta da distinti dirigenti posti ai massimi livelli gerarchici ed indirizza, sup-

porta e controlla le Banche/Società specializzate e le rispettive Business line delle Banche Divisionalizzate, gestendole direttamente all'interno dei vincoli posti dal contesto normativo applicabile. Inoltre, l'attribuzione ad una apposita Divisione della responsabilità sull'Asset Management, collocata a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separazione delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.

Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di UniCredit – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare, valutare e segnalare alle Società controllate i conflitti di interesse a livello di Gruppo. Nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti di interesse particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti) impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi confliggenti con quelli del cliente;
  - istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni. Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, FinecoBank informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati ("disclosure" del conflitto). L'indicazione delle situazioni di conflitto di interesse che la Banca potrebbe avere con riferimento ai servizi prestati con il Conto Logos è descritta nella scheda di prodotto di ogni strumento negoziabile con il Conto Logos.
3. FinecoBank Spa ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti. Su richiesta del cliente, FinecoBank potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.



**FinecoBank S.p.A.** - Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Cap. Soc. € 200.070.430,89 interamente versato, così come risultante dall'ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.

[www.logostrading.com](http://www.logostrading.com)